

progetto cofinanziato da




UNIONE  
EUROPEA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi**



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



**università di ferrara**  
DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA  
S. ANNA DI FERRARA E RAPPRESENTANTI DELLE COMUNITA' RELIGIOSE, NON RELIGIOSE  
E FEDI VIVENTI PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA E MORALE A PERSONE  
NON CATTOLICHE E NON CREDENTI**

**PREMESSA**

Visto il sensibile aumento delle persone non credenti e di confessioni religiose diverse dalla cattolica nella società italiana attuale e il riflettersi di questo fenomeno nella tipologia dei pazienti ricoverati

Premesso che presso la nuova sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara in località Cona è presente un locale da dedicare alla libertà di culto e di pensiero, il cui utilizzo verrà garantito, per gli effetti della presente intesa, a tutte le comunità religiose, di non credenti e fedi viventi che la sottoscriveranno.

Rilevata la necessità di garantire indistintamente a tutti gli utenti la libertà di culto, di pensiero e di interfacciarsi con un rappresentante della propria fede o delle proprie convinzioni, soprattutto in momenti difficili quali il ricovero ospedaliero, la sofferenza ed il lutto.

Al fine di predisporre un tale servizio di assistenza, tenendo nel debito conto quanto già previsto dalle relative leggi statali in materia;

**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA di FERRARA**

Visto quanto indicato dall'art. 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che prevede che le strutture di ricovero del SSN assicurino "l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino", stipulando intese con le autorità religiose competenti per territorio.

Tenuto conto che l'art. 52 comma 2 del Trattato Costituzionale Europeo ratificato dal Parlamento Italiano il 7 aprile 2005, equipara lo Status delle Associazioni Filosofiche non Confessionali a quello delle confessioni religiose.

Vista la Legge regionale Emilia-Romagna 10 aprile 1989, n. 12 Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità Sanitarie Locali;

Direzione Generale  
Ufficio Accoglienza e Mediazione  
T. +39.0532.236.527 Cell. 340.7887788  
F. +39.0532.236.895  
[s.bombardi@ospfe.it](mailto:s.bombardi@ospfe.it)

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara  
Sede legale: Corso Giovecca, 203 - 44100 Ferrara  
T. +39.0532. 236.111 - F. +39.0532.236.588  
[jrp@ospfe.it](mailto:jrp@ospfe.it) - [www.ospfe.it](http://www.ospfe.it)  
Partita IVA 01295950388



Richiamati i commi 2 e 3 dell'art. 1 della citata L.R. 12/1989: *“Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso i presidi di ricovero sanitari e sociali del servizio socio-sanitario regionale, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle diverse confessioni, in conformità ai rispettivi ordinamenti.*

*L'organizzazione del servizio e le condizioni e modalità di svolgimento delle attività sono stabilite mediante apposite intese di cui all'art. 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le intese locali fra le Unità sanitarie locali e Autorità religiose competenti per territorio saranno conformi, per i singoli culti, all'intesa approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo accordo con l'Autorità religiosa regionale. In sede di prima applicazione "A" e "B"”*

Visto lo schema Allegato B alla L.R. 12/1989 “SCHEMA REGIONALE D'INTESA: Assistenza religiosa di culti non cattolici”

Visto che, in base agli artt. 3 e 19 della Costituzione Italiana e agli artt.21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il contenuto degli artt. citati al punto precedente è applicabile anche alle persone non credenti.

E

- visto l'art. 8, della Costituzione italiana,
- vista la Dichiarazione dei diritti dell'uomo,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
- vista la Carta dei diritti dei malati e dei morenti,
- visto l'art. 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le leggi in vigore relative alle confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma della Costituzione, e in particolare:

legge 449/1984 (per le Chiese Valdesi e Metodiste),

legge 121/1985 (per la Chiesa Cattolica)

legge 516/1988 (per le Chiese Avventiste),

legge 517/1988 (per le Assemblee di Dio),

legge 101/1989 (per le Comunità Ebraiche),

legge 116/1995 (per le Chiese Battiste),

legge 520/1995 (per le Chiese Luterane),

legge 126/2012 (per le Chiese Ortodosse),

legge 127/2012 (per i Mormoni),

legge 128/2012 (per le Chiese Apostoliche).

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. Gabriele RINALDI

e

i Rappresentanti delle Comunità Religiose e non credenti:

**Chiesa Cristiana Evangelica**

*Pastore Paul FINCH*

**Centro di Cultura Islamica di Ferrara e Provincia**

*Osama MURSHED*

**Chiesa Evangelica Battista – U.C.E.B.I.**

*Presidente del Consiglio di Chiesa*

*Gian Luca ZAROTTI*

**Chiesa Ortodossa Rumena**

*P. Vasile JORA*

**Chiesa Evangelica Valdese – Unione delle  
Chiese Metodiste e Valdesi in Italia**  
*Sovrintendente dell’VIII Circuito  
Giuseppe RAI*

**Comunità Ebraica di Ferrara**  
*Rabbino Capo Luciano CARO*

**Chiesa Cristiana Avventista del Settimo  
Giorno**  
*Pastore Riccardo ORSUCCI*

**Centro Studi Cenresig**  
**Membro della FPMT e Associato all’UBI  
(Unione Buddhista Italiana)**  
*Presidente Marco CASTALDI*

**Unione degli Atei e degli Agnostici  
Razionalisti (U.A.A.R.)**  
*Referente Stefano GUIDI*

**Associazione Gurdwara Singh Sabha  
Tempio Sikh**  
*Singh HARPAL*

**St. Joseph Chosen - Church of God (Ferrara)**  
*Pastor Joseph IMAFIDON*

**Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai**  
*Andrea CAMPAGNA*

CONCORDANO QUANTO SEGUE

## PARTE I NORME GENERALI

### ART. 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna di Ferrara riconosce la presenza di pazienti aderenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica, oltrechè a convinzioni morali non religiose, i quali hanno diritto a uno spazio che permetta loro di esprimere la propria spiritualità e di fruire dell’assistenza spirituale e morale dei propri rappresentanti. A tal fine l'Azienda Ospedaliero – Universitaria S. Anna di Ferrara mette a disposizione una stanza destinata allo scopo di cui sopra, ubicata al piano primo del Blocco A settore 1 della struttura ospedaliera con sede in Cona.

### ART. 2

Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente per garantire sostegno e supporto religioso e morale (nei momenti di maggiore difficoltà) su richiesta dell'utenza e/o dei loro familiari e congiunti o dei rappresentanti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna di Ferrara.

### ART. 3

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione della carta dei valori e del regolamento di utilizzo della stanza di cui all’art. 1.

### ART. 4

Le parti si impegnano a partecipare agli incontri programmati, o richiesti da una delle parti, ed a collaborare alla realizzazione delle attività da svolgere nella stanza.

#### ART. 5

Le parti si rendono disponibili a prestare attività di consulenza e mediazione per problematiche di convivenza concreta dovute a differenze di usi e tradizioni religiose e non religiose.

#### ART. 6

I rappresentanti delle varie religioni, convinzioni e fedi viventi si impegnano a riconoscere ed a rispettare le regole e gli obblighi derivanti dai protocolli aziendali, con particolare riguardo alla privacy ed alle norme igienico sanitarie.

#### ART. 7

Le parti si impegnano a riconoscere e rispettare le differenti confessioni, culti, fedi viventi e convinzioni presenti all'interno dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria S. Anna di Ferrara.

#### ART. 8

Nessun onere economico, o riconoscimento di altro titolo, è concesso o richiesto dalle parti, o da loro incaricati, per l'attività prestata.

#### ART. 9

Le parti si impegnano a svolgere le attività di cui agli articoli precedenti nel rispetto delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti.

Ogni attività NON concordata e autorizzata dalla Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna di Ferrara, o non prevista da eventuali intese con lo Stato, è esplicitamente vietata.

### **PARTE II - DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA E MORALE**

#### ART. 10

Organizzazione del servizio di assistenza a persone credenti non cattoliche e non credenti

Il Servizio di Assistenza religiosa alle persone credenti non cattoliche e non credenti presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara viene assicurato in regime di convenzione, dai responsabili delle confessioni religiose, dalle associazioni di non credenti e dalle altre fedi viventi che sottoscrivono il presente accordo, tramite i ministri o assistenti morali da Loro incaricati.

Le confessioni religiose, le associazioni di non credenti e le altre fedi viventi che sottoscrivono il presente protocollo comunicano i nominativi degli assistenti religiosi e degli assistenti morali che assicurano il servizio, nonché il nominativo del loro coordinatore, se presente.

#### ART. 11

Oggetto del Servizio di assistenza alle persone credenti e non credenti

L'assistenza alle persone credenti non cattoliche e non credenti viene svolta, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, in piena autonomia operativa dall'assistente religioso o dall'assistente morale che, per tutte le attività dirette all'opera pastorale e all'assistenza spirituale e morale, provvede con dipendenza esclusiva dalla propria Comunità religiosa o associazione di non credenti di riferimento.

Per le esigenze di collegamento funzionale del suddetto servizio di assistenza con gli altri servizi dell'Azienda, il ministro del culto o l'assistente morale opera d'intesa con la Direzione Medica di Presidio, uniformandosi alle indicazioni tecnico organizzative emanate dalla stessa, purché non in contrasto con le leggi dello Stato richiamate in premessa. Il suddetto servizio di Assistenza per i destinatari indicati al successivo art. 12 è gratuito.

## ART. 12

### Destinatari del servizio di assistenza alle persone credenti e non credenti

Il Servizio di Assistenza alle persone credenti e non credenti, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è assicurato nei confronti dei ricoverati presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara e dei loro familiari che li assistono.

Il personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara può usufruire del servizio di assistenza religiosa o morale, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

## ART. 13

### Numero degli assistenti religiosi e assistenti morali

L'assistenza religiosa o morale, viene assicurata presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara da almeno un ministro indicato dalle confessioni religiose, dalle fedi viventi o rappresentante delle Comunità firmatarie del presente protocollo.

In applicazione della L.R. 12/1989, possono operare presso l'Azienda, per ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, fino a 4 ministri di culto o assistenti morali. L'Autorità religiosa e morale si impegna a comunicare i nominativi degli assistenti religiosi e morali e ogni eventuale variazione.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara assegna al ministro del culto e all'assistente morale un apposito cartellino individuale di riconoscimento riportante il cognome, il nome e la qualifica, da indossare nello svolgimento della sua attività.

L'attività religiosa e morale svolta nei confronti dei ricoverati e dei loro familiari, dal proprio ministro del culto, non comporta alcuna forma di retribuzione economica.

## ART. 14

### Diritti e doveri del personale di assistenza

Per l'esercizio della propria azione il personale di assistenza, dipende dall'Autorità della confessione religiosa cui ciascuno di essi appartiene o dall'associazione di non credenti, che provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti.

Qualora venisse richiesto, dai ricoverati o dai loro congiunti, l'intervento del referente religioso o del personale non religioso, dovrà essere garantito lo svolgimento della loro attività di assistenza, fatto salvo particolari e motivate esigenze terapeutiche. A loro volta, i vari incaricati del sostegno religioso e non religioso si impegnano a non intralciare il lavoro di medici e del personale di assistenza nell'orario previsto per le visite dei medici e per le terapie. Altresì dovrà essere assicurata agli stessi ricoverati la terapia impartita dal personale medico curante.

## ART. 15

### Natura del Servizio

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, le confessioni religiose e le organizzazioni di non credenti si impegnano a collaborare per un regolare e corretto svolgimento del servizio di assistenza di cui al presente atto e ad attenersi, per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente atto, allo schema regionale d'intesa "Assistenza religiosa di culti non cattolici" di cui all'allegato B della Legge Regionale n. 12/1989, purché non in contrasto con le leggi che regolano i rapporti tra le confessioni e lo Stato indicate in premessa.

La Direzione Medica di Presidio dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara dispone le modalità operative per la tempestiva trasmissione ai ministri e agli assistenti morali delle richieste urgenti di assistenza presentate dai ricoverati, consentendo loro il normale accesso ai reparti di degenza.

Nessun compenso è dovuto dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria S. Anna per la reperibilità relativa ai casi urgenti.

### PARTE III – NORME FINALI E DI RINVIO

#### ART. 16

Controversie relative alle intese tra Azienda, Confessioni religiose e le organizzazioni di non credenti

La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente intesa tra l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara e la confessione religiosa e di non credenti, è demandata ad una apposita Commissione, costituita nei modi, di cui all'art. 4 comma 1 allegato B della legge regionale n. 12/1989 e cioè da:

- § un membro designato dalla Giunta Regionale;
- § un membro designato dall'autorità della confessione religiosa e dell'organizzazione di non credenti
- § un membro designato dall'ANCI regionale;
- § un membro, con funzioni di presidente, designato d'intesa fra i membri di cui alle lettere precedenti.

Le parti contraenti si impegnano ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni della Commissione anzidetta.

#### ART. 17

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative, nonché, ove applicabili le eventuali prescrizioni generali e specifiche del Codice Civile.

#### ART. 18

Assicurazione

La copertura assicurativa per l'attività oggetto della presente convenzione è garantita dall'Azienda Ospedaliero Universitaria.

#### ART. 19

Durata

Gli accordi citati entreranno in vigore all'atto della firma consensuale e avranno durata sino al \_\_\_\_\_.

#### ART. 20

Le parti si impegnano a ufficializzare e divulgare all'interno dell'Azienda, e all'interno delle proprie congregazioni/associazioni/comunità il contenuto della presente.

**Per L'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna di Ferrara**

**Il Direttore Generale**  
*Dr. Gabriele RINALDI*

Firma\_\_\_\_\_

**Per le Comunità religiose diverse dalla cattolica e delle associazioni di non credenti**

**Chiesa Cristiana Evangelica**  
*Pastore Paul FINCH*

Firma\_\_\_\_\_

**Chiesa Evangelica Battista – U.C.E.B.I.**  
*Presidente del Consiglio di Chiesa*  
*Gian Luca ZAROTTI*

Firma\_\_\_\_\_

**Chiesa Evangelica Valdese – Unione delle chiese metodiste e valdesi in Italia**  
*Sovrintendente dell'VIII Circuito*  
*Giuseppe RAI*

Firma\_\_\_\_\_

**Centro di Cultura Islamica di Ferrara e Provincia**  
*Osama MURSHED*

Firma\_\_\_\_\_

**Comunità Ebraica di Ferrara**  
*Rabbino Capo Luciano CARO*

Firma\_\_\_\_\_

**Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno**  
*Pastore Riccardo ORSUCCI*

Firma\_\_\_\_\_

**Centro Studi Cenresig**  
**Centro Associato Unione Buddhista Italiana**  
*Presidente Marco CASTALDI*

Firma\_\_\_\_\_

**Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai**  
*Andrea CAMPAGNA*

Firma\_\_\_\_\_

**Chiesa Ortodossa Rumena**  
*P. Vasile JORA*

Firma\_\_\_\_\_

**Associazione Gurdwara Singh Sabha  
Tempio Sikh**  
*Presidente Singh HARPAL*

Firma\_\_\_\_\_

**Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti  
(U.A.A.R.)**  
*Referente Stefano GUIDI*

Firma\_\_\_\_\_

**St. Joseph Chosen - Church of God (Ferrara)**  
*Pastor Joseph IMAFIDON*

Firma\_\_\_\_\_

Ferrara,